



***REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI
INFRASTRUTTURE SPORTIVE MILITARI
CONVENZIONE TRA
L'AMMINISTRAZIONE DIFESA ED IL
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO***

VISTO

il Protocollo d'Intesa in data 3 ottobre 2007 tra il Ministero della Difesa ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano volto al conseguimento dei compiti istituzionali dell'attività sportiva,

PREMESSO CHE

- la convenzione di durata quinquennale, scaduta il 31 dicembre 2009, stipulata tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed il Ministero della Difesa per realizzare impianti sportivi, ha dato risultati largamente positivi;
- l'Amministrazione Difesa ha necessità di realizzare altre infrastrutture sportive in aggiunta a quelle in corso di costruzione e completamento, nonché di provvedere alla effettuazione di opere di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza e di mantenimento in buono stato conservativo e di fruibilità nel tempo degli impianti sportivi militari dislocati sul territorio nazionale in aree demaniali;
- l'Amministrazione Difesa ed il CONI si impegnano, per un arco temporale quinquennale, ad operare congiuntamente al fine di rispondere alle esigenze di cui sopra inserite nei programmi il cui importo annuale viene definito, di comune accordo, in euro 2.065.828,00 (duemilionesessantacinquemilamilaottocentoventotto/00);
- le infrastrutture che verranno realizzate, entreranno a far parte della consistenza infrastrutturale del demanio militare senza che il CONI possa accampare diritti di sorta, salve le condizioni di couso e di permuta di materiali o prestazioni di cui al successivo articolo 3,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Il CONI si impegna a:

- finanziare a fondo perduto, per l'intera durata della presente convenzione, interventi unitari fino alla concorrenza del 50% dell'importo complessivo del programma annuale delle esigenze;
- assumere, con riserva, il ruolo di stazione appaltante per gli interventi infrastrutturali da esso finanziati, tenendo conto della propria situazione organizzativa contingente e della tipologia degli interventi da realizzare, secondo le procedure indicate dalla normativa in vigore prevista per gli appalti delle opere pubbliche. I costi del progetto, della direzione lavori, delle opere in sicurezza, dei collaudi e di quant'altro necessario allo svolgimento di tale funzione trovano copertura all'interno delle somme già stanziati dal CONI, in forza della medesima Convenzione.

ARTICOLO 2

L'Amministrazione Difesa si impegna a:

- finanziare per l'intera durata della presente convenzione, interventi unitari fino alla concorrenza del 50% dell'importo complessivo del programma annuale delle esigenze;
- fornire il supporto tecnico (approvazione della progettazione, direzione lavori, collaudo) anche per quelle esigenze per le quali il CONI assume la funzione di stazione appaltante;

ARTICOLO 3

L'Amministrazione Difesa si impegna a far frequentare, compatibilmente con le proprie esigenze, a Società sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, gli impianti sportivi oggetto della presente convenzione e l'area ad essi asservita, situate sulla zona di proprietà demaniale, nei termini e con modalità stabilite – per ogni infrastruttura – dai rispettivi enti militari periferici, sulla base di appropriate convenzioni di:

- **couso**, laddove sussista il contemporaneo utilizzo dell'impianto, per una durata massima di cinque anni eventualmente rinnovabile, ai sensi della circolare n° 331/1968 dell'ex Ministero delle Finanze;
- **permuta di beni e servizi**, a fronte di gestione dell'immobile/ impianto fisso di proprietà dello Stato mantenuto in uso dall'Amministrazione, ai sensi dell'Art. 3-comma 15-ter del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, come convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 401;
- **permuta di beni e servizi**, in applicazione dei commi 568 e 569 dell'Art. 1 della Finanziaria 2006, per una durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile, ai sensi delle disposizioni impartite con la direttiva n. 143/91/4100 del 31 luglio 2007 dello Stato Maggiore della Difesa.


Il CONI – Preparazione Olimpica - porterà all'attenzione della Commissione paritetica, definita nel Protocollo d'Intesa stipulato tra il Ministero della Difesa ed il CONI, tutte le richieste di stipula di convenzioni di couso o permuta sul territorio nazionale avanzate dai suoi organi periferici, da società sportive affiliate alle Federazioni Nazionali riconosciute dal CONI. La Commissione paritetica, sulla base ed in attuazione dell'apposito Regolamento di funzionamento della medesima, valutate le singole richieste di concessione in uso o couso degli impianti, esprime parere vincolante alla stipula delle singole Convenzioni (di couso o in permuta) indicando espressamente i soggetti del mondo sportivo destinatari delle concessioni, comunque riconosciute dal CONI, quali *Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e le società sportive a loro affiliate*.

In particolare, tali convenzioni (couso o permuta) dovranno essere stipulate tra l'Organo tecnico del Genio militare competente per territorio e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e le società sportive a loro affiliate, con l'intervento della filiale Agenzia del Demanio competente per territorio (per il solo couso) la quale avrà anche la competenza alla determinazione del "quantum" da porre a base di tali convenzioni di couso delle singole infrastrutture.

Tutti gli accordi a livello locale, stipulati sulla base della presente Convenzione dovranno prevedere espressamente il divieto di sub-concessione totale o parziale dei singoli impianti a terzi, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.

ARTICOLO 4

Eventuali esigenze comportanti maggiori oneri che dovessero intervenire nel corso dell'esecuzione dei lavori dovranno essere soddisfatte con le risorse di rispettiva competenza programmate nei cinque anni di durata della presente convenzione (1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2014).



..../

ARTICOLO 5

L'Amministrazione Difesa ed il CONI, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, si impegnano a fare quanto di propria competenza affinché le attività oggetto della presente Convenzione siano completate nei tempi previsti dai progetti preliminari.

ARTICOLO 6

L'Amministrazione Difesa, pur riservandosi tutti i diritti su eventuali risarcimenti di danni cagionati a persone o cose di proprietà, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose a seguito della utilizzazione delle infrastrutture ed impianti da parte di Società sportive, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa al riguardo venisse da essa promossa.

Gli utilizzatori di impianti dell'Amministrazione della difesa, specie nei casi di couso da parte di società sportive, sono tenuti a stipulare contratti di assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

Resta, invece, a carico dell'Amministrazione Difesa per danni a persone o cose attribuibili a carenza di manutenzione di impianti, salvo quanto indicato nelle convenzioni di couso o permuta.

ARTICOLO 7

La presente Convenzione sarà operante fino al 31 dicembre 2014 e non prevede un rinnovo tacito della stessa.

ARTICOLO 8

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere verrà risolta tra le parti in prima istanza con accordo bonario. Le eventuali controversie non componibili che dovessero insorgere in merito all'esecuzione della presente Convenzione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

ARTICOLO 9

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che il presente atto venga registrato solo in caso d'uso. In tal caso, le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti la stipula della Convenzione, sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 12 maggio 2010

IL PRESIDENTE DEL CONI



IL MINISTRO DELLA DIFESA

